KRIC804008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002900 - 04/05/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

COMUNE DI ROCCA DI NETO

PROVINCIA DI CROTONE

Ufficio del Sindaco

Corso Umberto I, 31
88821 - Rocca di Neto (KR)
Codice Fiscale: 00239690795
Tel. 0962 886511 - Fax 0962 84158

Prot. n. 3222 del 04/05/2021

ORDINANZA SINDACALE N. 222 del 04/05/2021

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nel plesso della Scuola Secondaria di Primo grado di Santa Maria.

IL SINDACO

Nella sua qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile, sanitaria e di Pubblica Sicurezza

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i Decreti Legge:

- del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n.13;
- del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27;
- del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35;
- del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;

KRIC804008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002900 - 04/05/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E

- del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge settembre 2020, n. 120;
- del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 3 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 253 del 13 ottobre 2020, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 18 ottobre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020;

VISTO, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative dei DD.LL. numeri 19 e 33, ad oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», efficace a decorrere dal 6 novembre 2020, che classifica le Regioni italiane in 3 fasce di propagazione dell'epidemia;

RICHIAMATE tutte le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

VISTO, l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

PRESO ATTO che si sono riscontrate alcune positività nel personale scolastico, che sono al momento i fase di accertamento anche per la verifica dei contatti stretti, che potranno interessare sia gli alunni che il corpo docente;

TENUTO CONTO che le indicazioni della comunità scientifica concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione di contagio del virus è rappresentato dall'eliminazione di contatti tra persone fisiche e conseguentemente nella riduzione al minimo delle occasioni di contatto, spostamento ed aggregazioni;

RAVVISATA la necessità di evitare la propagazione silenziosa del virus, che nella sue c.d. varianti, sembra essere più contagioso e colpisce soprattutto i ragazzi ed i bambini in età scolastica;

RITENUTO, per esigenze di protezione della salute pubblica**,** di dover procedere alla sospensione delle attività in presenza nel plesso della Scuola Secondaria di Primo grado di Santa Maria, interessato dai nuovi contagi, dal 05/05/2021 e fino al 08/05/2021, in modo da avere la reale situazione dei contagi;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa

la sospensione delle attività didattiche in presenza nel plesso della Scuola Secondaria di Primo grado di Santa Maria, dal 05/05/2021 e fino al 08/05/2021;

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato diverso dall'art. 650 Codice Penale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25/3/2020 n. 19 come convertito in Legge 22/5/2020 n. 35 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del Codice Penale.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio del Comune di Rocca di Neto;
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa:
  - Al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Rocca di Neto
  - Al Signor Comandante stazione locale dei Carabinieri;
  - Al Corpo di Polizia Locale di Rocca di Neto;

AVVERSO il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, li 04.05.2021

Il Sindaco
F.to Dr. Alfonso Dattolo

KRIC804008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002900 - 04/05/2021 - A16b - Rapporti Comuni - E